

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1344

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MALENTACCHI, MURINEDDU,
MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, PIATTI e FLAMMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
cause e gli effetti dell’agente dell’encefalopatia spongiforme
bovina (BSE)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della sua variante umana, la Creutzfeldt-Jakob, più comunemente definita CJD, si presenta in modo drammatico, non solo in Italia ma in Europa.

Ciò ripropone indubbiamente la tematica delle forme di allevamento intensivo senza terra, dell'agricoltura industrializzata, dell'alimentazione tramite farine di origine animale.

C'è voluto un ulteriore caso, dopo quelli verificatisi a Firenze e Napoli, della variante umana della malattia per porre di nuovo alla attenzione dell'opinione pubblica tale vicenda.

Come è noto le indagini svolte dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1999 consentirono di accertare il numero delle vittime, avvenute in particolare in Gran Bretagna.

Non è impossibile che in Italia ci siano stati casi non accertati o forse non resi noti all'opinione pubblica.

Negli anni a venire il fenomeno potrebbe raggiungere dimensioni rilevanti se non indagato adeguatamente e affrontato con decisione.

È necessario, ad opinione dei firmatari del presente disegno di legge, accertare le responsabilità, sia pubbliche che private, sulle cause e la consistenza dello sviluppo della malattia.

Intendiamo con la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta accertare e verificare l'efficacia delle iniziative intraprese dal Ministero della sanità prima e della salute poi, nonché dagli organismi territoriali di tutela della salute dei cittadini, in relazione alle misure di prevenzione e alla cura dei soggetti colpiti dalla variante umana della BSE.

Siamo, quindi, a proporre l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare che indaghi tra l'altro:

- 1) sulla macellazione clandestina e le sue eventuali connessioni tra politica e organizzazioni criminali;
- 2) sull'importazione clandestina di carni;
- 3) sull'utilizzo dei mangimi composti da farine di origine animale, ma anche sull'esportazione di mangimi di origine italiana infetti verso altri Paesi.

Questa nostra proposta di Commissione di inchiesta va vista non solo come l'occasione per fare luce su responsabilità e cause ma anche come l'occasione per compiere un deciso passo avanti verso l'affermazione di un principio fondamentale: la sicurezza alimentare.

Data la rilevanza dell'argomento oggetto della Commissione di inchiesta parlamentare ci auguriamo che tale disegno di legge sia discusso e approvato nei tempi più brevi possibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta allo scopo di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, accertare le responsabilità e verificare la qualità dei controlli relativamente alla macellazione clandestina, all'importazione clandestina di carni e all'uso di mangimi di origine animale che sono stati e sono il veicolo dell'esposizione umana, per via alimentare, all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento.

3. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

4. Entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, la Commissione è convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due vice presidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

6. Per la nomina, rispettivamente dei due vice presidenti e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare le aree nelle quali si è verificato il fenomeno della macellazione clandestina stabilendone la dimensione quantitativa;

b) stabilire le dimensioni del fenomeno dell'importazione clandestina di carni;

c) stabilire le cause relativamente alla qualità dei controlli e alle responsabilità che hanno determinato la possibilità di importare o macellare clandestinamente carni;

d) accertare le dimensioni della produzione di mangimi infetti;

e) verificare in quale misura i controlli effettuati, a seguito della crisi dovuta alla BSE, hanno prodotto risultati;

f) proporre le misure necessarie per affrontare la questione legata alla BSE e a tutela della salute dei consumatori;

g) accertare e verificare l'efficacia delle iniziative intraprese dal Ministero della sanità e dagli organismi territoriali per la tutela della salute dei cittadini in merito alla prevenzione e cura di soggetti colpiti dalla variante umana della BSE, anche con l'acquisizione delle cartelle mediche.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ed altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo al segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie, ovvero concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre la modifica del regolamento.

2. La Commissione, se ritenuto opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che si ritengano necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra loro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze penali in corso, la Commissione disponga diversamente. In ogni caso sono coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

